

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.

società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, 25 novembre 2020

Oggetto: alcune note riguardanti il supplemento della pubblicazione periodica

Il supplemento della pubblicazione periodica non è definito dalla legge sulla stampa (legge n.47 del 1948) e, conseguentemente, non vi è una specifica disciplina per i supplementi concernente alcuni temi tipici delle pubblicazioni periodiche quali la registrazione della testata, il direttore responsabile, la pubblicazione delle rettifiche.

Nel silenzio della legge, è intervenuta la prassi non omogenea dei tribunali. Le istruzioni di alcuni tribunali sostengono che il supplemento “*una tantum*” non sia soggetto a registrazione ed invece, che il supplemento “*fisso*” debba essere registrato distintamente dalla pubblicazione principale.

L’adempimento della registrazione in tribunale del giornale o periodico è stato decisamente semplificato sin dal 2001. Infatti gli editori tenuti ad iscriversi al ROC (registro degli operatori di comunicazione) sono esentati dagli obblighi di cui all’articolo 5 della legge n.47 del 1948 (registrazione dei giornali e periodici).

Questa semplificazione amministrativa, disposta dall’articolo 16 della legge n.62 del 21 marzo 2001, dovrebbe rendere di poco significato - per l’editore iscritto al ROC - il dilemma se registrare o non registrare in tribunale il supplemento di un giornale o periodico, essendo sufficiente indicare il supplemento nell’elenco delle testate edite presso il ROC.

In materia di supplementi delle pubblicazioni periodiche è intervenuta anche l’amministrazione delle POSTE Italiane .

Per i fini della spedizione, le POSTE Italiane indicano la seguente nozione di supplemento che testualmente di seguito si riporta:

“Sono delle pubblicazioni allegate al periodico che integrano le informazioni trattate nella rivista principale. Per essere considerato Supplemento, l'allegato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:

- *Deve trattare materie affini a quelle trattate nella pubblicazione di pertinenza.*
- *Non può avere un prezzo di copertina o un costo di abbonamento.*
- *Lo stesso Supplemento non può essere spedito su più testate diverse.*

Le modalità per allegare un Supplemento sono le seguenti:

- *Il numero di copie spedite dei Supplementi, non deve superare i numeri di copie spedite della pubblicazione cui fanno riferimento.*
- *Se spediti unitamente al periodico cui fanno riferimento, sono ricompresi nel peso.*
- *Se spediti separatamente al periodico cui fanno riferimento, pagano la tariffa della pubblicazione principale.*
- *Se spediti insieme a numeri diversi della stessa pubblicazione pagano la tariffa della pubblicazione principale (es.: se si allega al n. 2 di una pubblicazione il Supplemento alla pubblicazione n. 1).*
- *Si possono spedire più Supplementi ad uno stesso numero della pubblicazione e, anche in questo caso, ciascun Supplemento può essere spedito in numero di copie uguali o inferiori a quelle della testata a cui si riferisce.*

I Supplementi non concorrono al raggiungimento del quantitativo minimo, di due numeri, richiesto in considerazione della loro funzione integratrice agli argomenti trattati nella rivista principale.

20145 Milano - Via Giovanni Rasori, 13
tel. 02/86984211 –fax 02/86984219 - E-mail: amministrazione@biancofiduciaria.it
società a resp. limitata autorizzata con Decreto Min. del 25/01/1996 Legge 1966/39 - Capitale sociale Euro 52.000 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 11469080151 – Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11469080151 – REA n. 1468143

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

I Supplementi possono essere realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico. I Supplementi dovranno riportare le seguenti diciture autorizzative:

- *supplemento al n° ... del... titolo della testata...*
- *tutte le diciture riportate sul frontespizio*

Vanno assimilati ai Supplementi, purché ne abbiano i requisiti formali previsti, gli indici, i raccoglitori e le copertine relative ai fogli principali.”

Sotto il profilo fiscale, il supplemento assume autonoma rilevanza fiscale quando sia ceduto a titolo oneroso distintamente dalla pubblicazione principale.

In tal caso, il supplemento ceduto al pubblico dovrà riportare in copertina o all'interno del testo il prezzo di vendita al pubblico (prezzo di copertina e/o prezzo di abbonamento). La cessione del supplemento, assumendo una sua autonoma rilevanza fiscale, sarà assoggettata ad iva nei termini e nei modi previsti dall'articolo 74 del dpr 633/72 fra i quali l'annotazione sul cosiddetto "registro delle tirature", il computo della resa forfettaria se applicabile, lo scorporo dell'iva con aliquota 4%.

Viceversa, il supplemento non assume autonoma rilevanza fiscale qualora sia ceduto unitamente alla pubblicazione principale ad un unico prezzo indistinto.

In tal caso avrà rilevanza fiscale la cessione della pubblicazione principale che comprende anche il supplemento.

La pubblicazione principale ceduta al pubblico comprensiva del supplemento sarà assoggettata ad iva sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Si noti che il prezzo di vendita al pubblico può essere maggiorato per i numeri della pubblicazione principale che contengono il supplemento (vedasi, ad esempio alcuni quotidiani che maggiorano il prezzo nei giorni in cui è presente il supplemento).

Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino